

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MONTINI e FOLLIERI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 APRILE 1970

#### Modifica dell'articolo 479 del codice penale

ONOREVOLI SENATORI. — È noto come sia in esame ormai, davanti alla Commissione giustizia del Senato, un disegno di legge per una riforma organica del codice penale.

Parrebbe pertanto logico ed opportuno attendere, per ogni modifica del codice stesso, l'esaurimento dell'*iter* di detto progetto.

Non ci si può però nascondere che la modifica del codice penale, concretantesi in un'opera di notevole rilievo, comporterà necessariamente, per la sua attuazione, un periodo di tempo che non potrà essere breve.

Questa prospettiva non può non turbare profondamente chi è convinto, come lo sono i presentatori di questo disegno di legge, che il permanere della configurazione del reato di falso ideologico, qual è attualmente prevista dall'articolo 479 del codice penale (falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici), porti nel frattempo alla condanna anche di un numero sempre più rilevante di impiegati, funzionari, amministratori, i quali hanno agito soltanto nell'intendimento e nel convincimento di agevolare lo spesso farraginoso meccanismo dell'attività della pubblica Amministrazione, cercando di svincolarlo dalle pastoie che sovente lo intralciano, quando addirittura non siano incappati nei rigori della legge in conseguenza di azioni od omissioni determinate

da errore non dimostrabile, e ciò mentre il loro comportamento non ha procurato nè poteva provocare lucro ad essi, o danno alla pubblica Amministrazione.

L'articolo 479 del codice penale, infatti, è così formulato: « Il pubblico ufficiale che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette od altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476 ».

Esso considera dunque atti o documenti formalmente ineccepibili, nei quali risultano viceversa false le idee od i fatti che in essi si enunciano come veri.

L'interpretazione della norma porta, alla stregua della giurisprudenza attuale, a conseguenze che, come abbiamo scritto, non possono non essere ritenute, in certi casi, assolutamente sproporzionate.

*Rebus sic stantibus*, si integrerebbero, ad esempio, gli estremi del reato, qualora i verbali d'udienza davanti al magistrato recassero la falsa attestazione della presenza del cancelliere, attraverso l'apposizione della fir-

ma dello stesso effettuata invece dopo la udienda, come potrebbe accadere per la mole di lavoro e la concomitante necessità di portare avanti gli affari giudiziari.

Ciò perchè in questo, come in altri reati, il legislatore, preoccupato di tutelare la fede pubblica, avrebbe attribuito a questo criterio, come dice l'Antolisei (Manuale di diritto penale - parte speciale - vol. II), un valore esclusivo, trascurando un altro aspetto dei reati medesimi, aspetto che, forse, dovrebbe avere quanto meno altrettanta importanza dal punto di vista sostanziale.

« L'attività del falsario » continua l'Antolisei « non ha per oggetto la pubblica fede ». Esso falsario tende a procurare un danno ad altri ai fini di procurarsi un vantaggio.

Il danno dovrebbe pertanto essere ritenuto elemento essenziale per l'integrazione del reato.

Il nostro legislatore, come si è detto, ha invece ritenuto di non dover considerare che, anche se le idee enunciate nell'atto possono essere false, non sempre questa falsità risulta produttiva di danno, e non ha quindi prospettato alcuna distinzione tra falso ideologico potenzialmente o virtualmente dannoso e falso ideologico assolutamente inidoneo sotto il profilo del danno stesso.

È ben noto che il problema della rilevanza del danno, o della possibilità effettiva di esso nei reati di falso, esigerebbe una regolamentazione ben più organica di quella che può essere ottenuta con una modifica soltanto dell'articolo che prevede il reato di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.

I sottoscritti sono tuttavia portati, dalla convinzione fondamentale che il comportamento dei pubblici ufficiali, qualora non arrechi danno alla pubblica Amministrazione, e sia volto al conseguimento di un interesse pubblico senza lucro per i soggetti, non possa determinare una condanna per un delitto che distrugge inesorabilmente la loro onorabilità, a chiedere che venga data una soluzione immediata al problema risultante dall'attuale formulazione dell'articolo 479, anticipando quella che dovrebbe essere poi una regolamentazione organica in materia.

Si intende quindi respingere il concetto secondo il quale la falsità ideologica dovrebbe

andare punita per il solo fatto che essa costituisce inganno e frode contro la fede pubblica.

L'inganno e la frode sono mezzi per conseguire un'utilità od un vantaggio cui fa riscontro, come necessaria contropartita, l'altro danno patrimoniale o morale.

Ove manchino questi eventi, il lucro od il danno, ove manchi persino la possibilità che si verifichino lucro e danno (e ciò va precisato per non trascurare l'ipotesi delittuosa del tentativo) si dovrebbe lasciare sussistere la falsità ideologica come fatto storico, e come irregolarità disciplinarmente censurabile a carico di chi la commetta, ma non considerare nel contempo il fatto fra quelli ipotizzati nel delitto di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.

Si perverrebbe in questo modo ad una valutazione più umana di comportamenti che, nella loro essenza, non possono essere equiparati a quelli di coloro i quali, come pubblici ufficiali, con l'inganno e la frode hanno cercato concretamente un lucro per sé o per altri, od hanno concretato o tentato di concretare un danno nei confronti della pubblica Amministrazione o di privati.

Il legislatore del codice penale del 1889, del resto, nel formulare l'articolo 276 di detto codice, al quale è subentrato l'articolo 479 del vigente codice penale, prevede espressamente la punibilità solo nell'ipotesi dell'esistenza di un possibile od effettivo nocumento privato o pubblico.

È stata poi, come dicevamo, soprattutto la giurisprudenza ad individuare il danno anche nella pura e semplice lesione della fede pubblica, togliendo così ogni pratica rilevanza al danno morale e patrimoniale diverso da quello che essa giurisprudenza riteneva e ritiene sussistere nel fatto stesso dell'esistenza di detta lesione.

Appare quindi opportuna una modifica dell'articolo 479 che preveda l'esistenza del reato solo nell'ipotesi che l'azione del pubblico ufficiale apporti, produca o possa produrre danno alla pubblica Amministrazione od ai privati.

Si propone pertanto la seguente modifica all'articolo 479 del codice penale.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

L'articolo 479 del codice penale è sostituito dal seguente:

Articolo 479. (*Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici*). — « Il pubblico ufficiale che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace, se da ciò possa derivare o sia derivato danno o pregiudizio alla pubblica Amministrazione od ai privati, alle pene stabilite nell'articolo 476 ».